



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 16227/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana" (Reg. Gen. n. 63)

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato.
Depositata il 3 agosto 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

03 AGO. 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PdL

Pt. n .57/Sp
Napoli, 02 agosto 2010

Alla Segreteria Generale
SEDE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0016227/A

Del: 03/08/2010 12.03.34

Da: CR A: SERASS

Oggetto: Lettera trasmissione PdL

Con la presente si trasmette P.d.L. a firma del consigliere Pietro Diodato concernente
Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'Impresa Artigiana .

On. Pietro Diodato

Sew. Assemblee
2.8.10



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PdL

PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER LA QUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 1 Finalità

La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, di servizi, tradizionali e artistiche.

In armonia con l'articolo 6, quinto comma, e dell'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania, la Regione riconosce all'artigianato la funzione di settore trainante dell'economia e di fattore di produzione dell'occupazione, incoraggiando la creatività e la capacità imprenditoriale.

S'intende per impresa artigiana quanto stabilito dalla Legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modificazioni.

Art. 2 Oggetto

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta una disciplina organica in materia di artigianato.

La Regione promuove la qualificazione, la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane con interventi finalizzati:

- a) alla qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento ambientale, all'innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla commercializzazione e l'internazionalizzazione dei prodotti;
- b) ad agevolare l'accesso al credito;
- c) all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato;
- d) a promuovere ed incentivare l'istruzione artigiana;
- e) all'istituzione e al funzionamento della Bottega Scuola;

- f) a modificare la Legge Regionale 28 febbraio 1987 n.11 concernente le funzioni e la costituzione delle C.P.A. – Commissioni Provinciali per l'Artigianato – e delle C.R.A. – Commissione Regionale per l'Artigianato;

Art. 3 Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione e internazionalizzazione dei prodotti

La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.

A tale scopo, la Regione promuove e sostiene:

- a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane attraverso:
- 1) lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale ed alla applicazione delle soluzioni adeguate;
 - 2) l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda. A tale scopo la Regione concede alle imprese contributi pari al 50% delle spese sostenute, per un importo massimo pari ad euro 50.000;
- b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.
- c) Il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane.
- d) L'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;
Per i punti c) e d) la Regione concede contributi pari al 35% della spesa sostenuta.
- e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e loro collaboratori e la formazione tecnico-professionale volta, anche, al conseguimento, da parte degli imprenditori, dei requisiti previsti dalle leggi statali del settore. A tale scopo e per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula apposite convenzioni con gli Enti di formazione accreditate, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionale di lavoro.
Per il punto e) la Regione concede contributi fino ad un massimo dell'80% delle spese sostenute dagli Enti di formazione accreditati.
- f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione;
- g) gli incentivi per la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale;
Per quanto previsto ai punti f), g) e h) la Regione concede contributi nella misura massima del 50% e per l'organizzazione e la gestione delle relative attività. La Regione può avvalersi della collaborazione stipulando anche apposite convenzioni, delle Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali

presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, di Enti bilaterali e soggetti privati che perseguono, per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese.

- i) azioni, strumenti ed incentivi per contrastare l'economia sommersa e le attività abusive. A tale scopo la Regione deve operare con progetti integrati per contribuire alla risoluzione del lavoro sommerso, attraverso la realizzazione di iniziative articolate finalizzate a fornire una gamma di opportunità per invogliare quanti operando in regime di lavoro irregolare, sia come ditte individuali che come società varie, ad impegnarsi in progetti di emersione. I progetti devono essere collocati ed attuati in ambito territoriale con il pieno coinvolgimento delle Parti Sociali e degli Enti Locali allo scopo di favorire il governo dei processi con un forte protagonismo dei territori. Oltre ciò è necessario innescare significativi processi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione in rapporto ai temi dello sviluppo e della cultura della legalità.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta entro sessanta giorni dall'emanazione della presente legge, uno specifico disciplinare per la realizzazione delle finalità del presente articolo.

Art. 4 agevolare l'accesso al credito

La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito breve e medio termine ed a servizi finanziari.

A tal fine la Regione interviene mediante:

- a) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria, concedendo contributi in conto canone per la locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. I contributi in conto canoni sono al massimo pari al 35% erogato in unica soluzione dopo la stipula del contratto.

- b) interventi per la riqualificazione, lo sviluppo e la crescita dei consorzi-fidi, concorrendo sia alla formazione del patrimonio sociale dei consorzi-fidi al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate, sia promuovendo lo sviluppo di servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria, dei consorzi-fidi, forniti alle imprese associate;

- c) la concessione dei contributi in conto interessi, sui prestiti per investimenti aziendali a breve ed a medio termine, contratti da imprese artigiane, singole o associate, assistite da fideiussione dei consorzi-fidi. Il contributo regionale in conto interessi è stabilito nella misura massima del 50% del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, sentite le Associazioni regionali dell'Artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta uno specifico disciplinare per la realizzazione delle finalità del presente articolo.

Art. 5 Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato

E' istituito presso la Giunta Regionale Servizio Artigianato l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato d'indirizzo e di un Comitato tecnico-scientifico le cui composizioni sono determinate con atto della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'attività dell'Osservatorio concorre:

- a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
- b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
- c) Alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
- d) All'analisi della congiuntura economica della Regione;

Per il raggiungimento di tali finalità l'Osservatorio:

- 1) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- 2) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore.

Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato, la Giunta regionale stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, con le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e con società ed istituti di ricerca.

Art. 6 promuovere ed incentivare l'istruzione artigiana

La Regione, allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera qualificata nell'artigianato:

- a) concede incentivi alle aziende artigiane singole ed associate che assumono giovani con il contratto di apprendistato e che, al termine del percorso di apprendistato, trasformano il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato;
- b) promuove azioni tese a favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro anche mediante raccordo con il sistema della formazione professionale.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, adotta propri deliberati e specifici disciplinari per la realizzazione delle finalità del presente articolo.

Art. 7 Istituzione e funzionamento della Bottega Scuola

La Regione per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali istituisce la Bottega Scuola.

Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta Regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, individua e disciplina le modalità:

- 1) per il riconoscimento delle imprese artigiane dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come indicati dal DPR 25 maggio 2001 n.288, abilitate alle funzioni di Bottega Scuola;
- 2) per l'accesso dei giovani;
- 3) Per l'attivazione e il successo dei processi formativi;
- 4) Per il finanziamento prevedendo contributi alle imprese e premi per gli allievi.

Il tirocinio formativo realizzato in collaborazione con le Associazioni regionali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni Nazionali presenti nel CNEL e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, si articola in due fasi:

- a) una prima fase di orientamento della durata non inferiore a 150 ore con formazione in aula con l'obiettivo di motivare i giovani ad intraprendere tale attività e svolta dagli enti di formazione di diretta emanazione delle Confederazioni artigiane regolarmente accreditate;
- b) una seconda fase di tirocinio formativo della durata di mesi ventiquattro o trentasei, secondo il tipo di qualificazione intrapresa, da svolgersi all'interno dell'impresa abilitata Bottega Scuola.

Art. 8 Modifiche alla Legge Regionale 28 febbraio 1987 n.11 concernente le funzioni e la costituzione delle CPA – Commissioni Provinciali per l'Artigianato – e della CRA – Commissione Regionale per l'Artigianato

- 1) L'art. 2 della Legge Regionale 28 febbraio 1987 n.11 è così modificato: "Oltre alle funzioni di cui all'art.9 della legge 443/85 le CPA – Commissioni Provinciali per l'Artigianato – svolgono le seguenti funzioni:
 - a) revisione dell'albo delle imprese artigiane da effettuarsi ogni trenta mesi;
 - b) azioni dirette ed indirette atte a contrastare l'attività sommerse ed abusive;
 - c) iniziative, svolte anche in collaborazione con le Associazioni dell'Artigianato e dei Consumatori, atte a pubblicizzare le imprese artigiane;
 - d) proporre ed adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane;
 - e) proporre iniziative volte ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando, in modo particolare, quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;
 - f) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella provincia e sull'attività svolta nel settore;
 - g) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali e territoriali in merito ai problemi dell'artigianato anche con interventi specifici finalizzati all'emersione del lavoro non regolare;
 - h) effettuare rilevazioni periodiche concernenti le strutture, le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano;

- i) formulare proposte sulla partecipazione delle imprese artigiane ai programmi di sviluppo sociale, economico e produttivo nel territorio della Provincia e sulla formazione e sull'aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori artigiani;
- j) promuovere iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, favorendo la conoscenza e la commercializzazione dei suoi prodotti anche attraverso la realizzazione di centri espositivi permanenti;
- k) assumere le iniziative più idonee ed opportune per la diffusione delle forme associative e consortili fra imprese artigiane e la loro crescita e qualificazione, favorendo anche il loro coinvolgimento nella realizzazione delle opere strutturali per insediamenti PEP (Piani Energetici Provinciali);
- l) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore;
- m) ogni altro compito ad esse affidate dalla Regione"

2) L'art. 3 della Legge Regionale 28 febbraio 1987 n.11 è così modificato: La Commissione Provinciale per l'Artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da undici componenti.

Essa è composta da:

- a1) n°4 titolari di aziende Artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia designati dalle Associazioni Provinciali aderenti alle Organizzazioni Nazionali Artigiane più rappresentative presenti nel CMNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b1) dall'Assessore Regionale al ramo o da un suo funzionario delegato;
- c1) n°4 esperti in materia di Artigianato designati dall'Assessore Regionale al ramo, sentite le Associazioni di cui alla lettera a1);
- d1) dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'INOPS o suo delegato;
- e1) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari d'impresе artigiane e il Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al ramo".

3) Sono abrogati gli articoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 della legge regionale 28.02.1987, n.11.

4) L'art. 15 della legge regionale 28 febbraio 1987, n.11 è così modificato: "Il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, avviene con la comunicazione del legale rappresentante dell'impresa presentata al competente ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso cui è istituito l'Albo.

La comunicazione attesta, con la formula dell'autocertificazione, la ricorrenza dei requisiti di legge. L'ufficio di cui al comma 1 verifica la completezza della documentazione presentata e la sottopone alla valutazione della Commissione Provinciale

per l'Artigianato che decide sull'istanza di iscrizione, modifica e di cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento.

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato dispongono ed effettuano accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti motivati di modifica di iscrizione e di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane.

La comunicazione unica per la nascita dell'Impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, inoltrata dal locale registro delle imprese all'ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato equivale alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a fissare le direttive generali sulle modalità operative di attuazione delle nuove procedure. Il provvedimento deve contenere, altresì, disposizioni per il coordinamento con la procedura della comunicazione unica di cui al comma 4 del presente articolo".

- 5) L'art. 20 della Legge Regionale n.11 del 28 febbraio 1987, è così modificato:"Le Commissioni Provinciali hanno sede presso le C.C.I.A.A. Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della Legge 8 agosto 1985, n.443, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale dell'Artigianato, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in conformità a specifico disciplinare approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Attività Produttive".
- 6) Il 1° comma dell'art.21 della Legge Regionale n.11 del 28 febbraio 1987, è così modificato: "A tutti i componenti delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale per l'Artigianato, ad esclusione del personale regionale è dovuta una indennità di presenza determinata in euro 70,00 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno. La suddetta indennità di presenza è aggiornata annualmente secondo i parametri ISTAT".
- 7) L'art. 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.134 del 18.02.2002 è abrogato.
- 8) La CRA – Commissione Regionale per l'Artigianato svolge i compiti assegnati dalla legge 443/85 e successive modificazioni, dalla L.R.11/87 e quelli assegnati dalla Giunta Regionale.
- 9) Per la realizzazione delle finalità della legge regionale n.11 del 28 febbraio 1987 la Regione Campania farà fronte con appositi stanziamenti annuali, da destinare alla CRA e alle CPA, la cui entità sarà determinata da leggi di bilancio.
La Giunta Regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri, e modalità e la ripartizione tra la CRA e le CPA del suddetto stanziamento.

Art. 9 Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa:

AMBITO	F.O.	U.P.B.	DESCRIZIONE
2	67	150	Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili (art.3)

2	67	149	Agevolazione dell'accesso al credito (art.4)
*	*	*	istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato (art.5)
2	67	151	Promozione ed incentivazione dell'istruzione artigiana (art.6)
*	*	*	Istituzione e funzionamento della Bottega Scuola (art.7)
*	*	*	Funzionamento delle CPA e della CRA

* da istituire con la prossima finanziaria

On. Pietro Diodato

